



**COLLEGIO DI DISCIPLINA INSEGNANTI Prot. 1/20 CDI**

Il Collegio di Disciplina Insegnanti composto dai Sigg.ri:

Presidente                      avv. Paolo UGGERI  
Giudice                         avv. Andrea FIORE  
Giudice                         Ist. Eduardo ROSENFELD

nel procedimento. 1/20 CDI

nei confronti del Maestro sig. di Xxxx Xxxx (XXXXXX) iscritto all'Albo Tecnici Federali

**INCOLPATO**

Nella Sua qualità di Tecnico federale

“ di avere, nella sua qualità di Tecnico Federale, nel corso di una videolezione, pubblicata su Facebook in data 16.5.2020 alle ore 21.16, da Scuola Bridge Xxxx Xxxxx, offeso la reputazione del Presidente della Federazione, avv. Francesco Ferlazzo, dandogli due volte del cretino ed in seguito alle affermazioni di alcuni dei partecipanti non identificati:

A “ *non si può dire coglione?*”




F “ *no questo non si può dire*”


Replicava:

*Xxxx : Ma è vero mi dispiace per lui*”

In violazione dei principi di lealtà e probità di cui agli art. 7, 15 e 48 dello Statuto Federale, dall'articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (richiamato dallo stesso art. 15 dello Statuto), dei principi di educazione, di promozione e diffusione dei valori educativi del buon esempio e del rispetto degli universali principi fondamentali dell'etica di cui all'art. 2 dello Statuto Federale, con le aggravanti di aver reso pubbliche le dichiarazioni di cui sopra diffondendole tramite il social network “Facebook”, di essere venuto meno a propri doveri di deontologia professionale e con la recidiva infraquinquennale.

**Federazione Italiana Gioco Bridge**

 Via Giorgio Washington, 33 - 20146 Milano  +39 02 70003333  +39 02 70001398  [fiab@federbridge.it](mailto:fiab@federbridge.it)  [www.federbridge.it](http://www.federbridge.it)





## FATTO

A seguito dell'apertura del procedimento il Maestro Xxxx Xxxxx presenziava in videoconferenza all'odierna udienza e, ammettendo i fatti, riconosceva di avere sbagliato, precisava di essersi scusato anche pubblicamente, aggiungendo che non avrebbe mai pubblicato la lezione su Facebook se si fosse reso conto delle proprie affermazioni.

I fatti sono stati pertanto pienamente ammessi dallo stesso incolpato e risultano agli atti le scuse presentate al Presidente della FIGB (e dallo stesso accettate) nonché quelle pubblicate su Facebook.

E' indubbio che le espressioni utilizzate dal Maestro Xxxx offendono il prestigio e la reputazione sia del soggetto leso, sia della Federazione in considerazione della carica ricoperta dall' Avv. Ferlazzo e che le stesse costituiscono violazione dei doveri di lealtà e probità di cui agli art. 7 e 15 dello Statuto Federale, nonché dei principi di educazione, di promozione e diffusione dei valori educativi del buon esempio e del rispetto degli universali principi fondamentali dell'etica di cui all'art. 2 dello Statuto Federale.


Dette espressioni assumono una particolare gravità in quanto proferite nel corso di una video lezione e pertanto in presenza di allievi, che poco conoscono la Federazione e che tendono ad accettare acriticamente ogni affermazione dell'insegnante: esemplare, al riguardo, la reazione di un allievo non identificato, che, dopo che il Maestro Xxxx aveva dato del cretino al Presidente, affermava "comunque sono d'accordo, non lo conosco ...."

Valutata la condotta riparatoria del Maestro Xxxx, il corretto comportamento processuale ed esclusa la recidiva (in quanto la condanna dell'Ill.mo GSN di cui al procedimento n. 26/18 veniva comminata ad Xxxx nella sua qualità di Presidente di Associazione e non nella sua qualità di Insegnante) il Collegio di Disciplina, alla luce di quanto sopra

P.Q.M.

**Federazione Italiana Gioco Bridge**

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano ☎ +39 02 7000333 📠 +39 02 70001398 📧 [figb@federbridge.it](mailto:figb@federbridge.it) 🌐 [www.federbridge.it](http://www.federbridge.it)





dispone la condanna del Maestro Xxxx alla sanzione della sospensione per giorni 45 dalla sola attività di insegnamento, pena da ritenersi, in fase esecutiva, parzialmente assorbita per giorni 30 da quella comminata dall'Ill.mo Tribunale Federale con sentenza del 28 ottobre 2020 e decorrente, per la parte residua di giorni 15, dal giorno di notifica a mezzo email.

Niente per le spese processuali.

Viene disposta la pubblicazione sul sito federale Area Insegnanti, autorizzando omissis di tutela.

Varese/Milano/Latina      6/02/2021- 10/02/2021

Il Presidente estensore Avv. Paolo Uggeri

Il Giudice Avv. Andrea Fiore

Il Giudice Istr. Eduardo Rosenfeld

**Federazione Italiana Gioco Bridge**

✉ Via Giorgio Washington, 33 - 20146 Milano ☎ +39 02 7000333 📠 +39 02 70001398 📧 [figb@federbridge.it](mailto:figb@federbridge.it) 🌐 [www.federbridge.it](http://www.federbridge.it)

